CAMERA DEI DEPUTATI N. 2054-A 2066-A 2067-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **FERRERI**)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATI DAL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO

(PELLA)

alla Presidenza il 26 e 30 giugno 1951

—

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di varî Ministeri, ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (terzo provvedimento)

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quarto provvedimento)

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed al bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51 (quinto provvedimento)

Presentata alla Presidenza il 9 agosto 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I tre disegni di legge presentati per la nostra approvazione, tutti inerenti alle variazioni proposte allo stato di previsione per l'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1950-51, completano la serie per l'esercizio stesso, nel quale i provvedimenti di variazione si riducono di numero rispetto ai precedenti esercizi; aumenta invece l'importanza, il numero dei capitoli e l'entità delle variazioni indicate, tanto per le entrate quanto per le spese.

Perciò la vostra Commissione Finanze e Tesoro ritiene opportuno far precedere il parere favorevole all'approvazione dei tre disegni di legge da qualche considerazione che serva a collocare i citati provvedimenti, comunemente chiamati « Note di variazioni », nel sistema dei documenti finanziari e contabili che il Governo periodicamente presenta alla nostra approvazione, nonché a chiarirne, sulla base dell'esperienza acquisita, i rapporti con i normali stati di previsione per l'entrata e per la spesa che le Assemblee Legislative discutono ed approvano ad ogni esercizio.

Compensate le minori entrate con le nuove e maggiori entrate, le tre « Note di variazioni » in esame portano un aumento sulle previsioni di entrate effettive così ripartito:

terzo provvedimento per	L.	148.365.333.000
quarto provvedimento per	»	20.421.641.100
quinto provvedimento per	»	539.000.000
in totale	L.	169.325.974.100

L'aumento sulle previsioni di entrate per movimento di capitali è dato:

dal terzo provvedimento per	L.	74.757.433.833
dal quarto provvedimento per	»	11.319.681.552
in totale	L.	86.077.115.385

Cosicché i tre provvedimenti citati variano in aumento le entrate previste per l'esercizio 1950-51 per lire 256.096.089.485, in complesso.

Al fine di poter svolgere considerazioni generali sul totale delle variazioni in aumento delle entrate effettive per l'intero esercizio 1950-51 aggiungiamo al totale di cui sopra di L. 169.325.974.100
quelle del primo provvedimento di. » 37.012.648.540
quelle del secondo provvedimento di. » 60.282.280.825

ed il totale di L. 266.620.903.465

rappresenta pertanto l'aumento (netto) portato dalle « Note di variazioni » alle entrate effettive inizialmente previste per l'esercizio 1950-51 in lire 1.227 miliardi. Quindi l'aumento attribuito alle entrate effettive durante l'esercizio è il 21,7 per cento delle previsioni iniziali: il che misura l'importanza che i provvedimenti di variazione hanno assunto nell'esercizio 1950-51.

È vero che non tutto il precedente importo di 266,6 miliardi di lire è portato da maggiori entrate per tributi o proventi fiscali e speciali. Scorrendo gli allegati alle « Note » si può calcolare che circa 92 miliardi di lire siano dovuti ad altre cause, come, per esempio, il prelevamento di 60 miliardi dal fondo lire E. R. P., il contributo di 22 miliardi da versare dalla Regione siciliana per rimborso spese sostenute dallo Stato, ecc. Ma la parte rimanente proviene da assidui aggiornamenti della previsione di entrate tributarie o diverse, operati, mentre l'esercizio si svolge, sulla base del reale accertamento.

Proprio per questo riguardo le « Note di variazioni » assumono un non sospettato rilievo, perché esse spostano, talvolta in misura considerevole, le previsioni iniziali sulle quali il Parlamento ha discusso ed ha formulato il suo giudizio politico e tecnico, nel quadro armonico delle impostazioni dell'intero bilancio di previsione. Per esempio, il terzo ed il quarto provvedimento portano un aumento rispettivamente di 50 miliardi e di 5 miliardi di lire sulla previsione del gettito dell'imposta generale sull'entrata (per la quale non è peraltro intervenuto durante l'esercizio alcun inasprimento di aliquote) valutato nel preventivo 1950-51 in lire 229,1 miliardi (l'aumento rappresenta il 24,4 per cento della previsione iniziale). Il terzo provvedimento indica una minore entrata per imposta complementare progressiva sul reddito di 4 miliardi sulla previsione iniziale di 31,5 miliardi di lire (una diminuzione dunque del 12,7 per cento) ed una minore entrata di 3,6 miliardi sulla previsione di 4 miliardi di lire per tasse di pubblico insegnamento.

Senza intrattenerci su altre variazioni importanti, che ognuno desume facilmente dalla lettura degli allegati ai disegni di legge, come è di quelle che sono conseguenze dell'entrata in vigore della nuova tariffa doganale, i rilievi fatti ci consentono di affermare che i documenti in esame non rappresentano semplici aggiustamenti formali delle primitive previsioni, ma implicano invece scostamenti importanti dalle somme programmate, meritevoli di tutta la nostra attenzione sia per la loro entità che per la loro causa.

L'aumento delle previsioni delle entrate recato dalle « Note di variazioni » suggerisce un'altra osservazione. Gli onorevoli colleghi sanno che tali variazioni, così puntualmente registrate anche per capitoli secondari e per importi modesti, sono reperite al fine di precostituire la « copertura » dell'onere finanziario portato da provvedimenti legislativi che si presume vengano perfezionati dopo la presentazione al Parlamento degli stati di previsione, in obbedienza alla notoria prescrizione dell'articolo 81 della Costituzione. Orbene, è il caso di rilevare che la legge ed il regolamento di contabilità ignorano la variazione delle previsioni per *maggiori* entrate, benché nel sistema della legge citata esista la disposizione dell'articolo 43 assai simile a quella del 4° comma dell'articolo 81 della Costituzione e sia espressa-

mente regolato il caso di *nuove* entrate sopraggiunte. Ritenendo che la Costituzione abbia voluto rendere attivo il ricordato precetto della legge di contabilità, che era rimasto inoperante, bisogna però ammettere, attenendoci alla prassi di questi anni, che ogni maggior gettito di tributi ed ogni altra maggior entrata non va più, neanche in parte, a diminuire il previsto disavanzo con il quale si inizia l'esercizio, ma tutto l'importo è prontamente incettato per « coprire » un programma di spese per buona parte relative a futuri provvedimenti legislativi dei quali le « Note di variazioni » portano l'elenco a titolo di prenotazione e di prelazione sulla disponibilità reperita. La gestione di un bilancio preventivo annuale di competenza finanziaria, che presenta un disavanzo, è tutta implicitamente sollecitata dalla tendenza a ridurre e contenere il disavanzo stesso; mentre, andando assorbito ogni miglioramento accertato, restano soltanto le inevitabili cause che portano ad un disavanzo consuntivo maggiore di quello previsto. La gestione del bilancio perde ogni elasticità; la spesa si espande fino a coprire tutta l'entrata via via realizzata, senza tener conto del disavanzo anche negli esercizi a favorevole andamento tributario; la spesa pubblica acquista così una dimensione che sarà difficile ridurre negli esercizi di minor gettito o per attuare una politica di ristoro fiscale. È superfluo il rilevare in questa sede le conseguenze di tale situazione sulla Tesoreria.

Le precedenti osservazioni si rafforzano se si esamina il modo con cui nelle « Note di variazioni » si rettificano le previsioni di spesa. Nei provvedimenti ora al nostro esame gli aumenti di previsione nelle spese effettive ammontano a lire 227.871.372.620 e le diminuzioni a lire 27.050.396.621 ed interessano qualche centinaio di capitoli; per l'intero esercizio le variazioni della spesa effettiva ammontano a lire 254.458.528.588 ed a lire 43.617.080.276, rispettivamente. Avendo utilizzato la eccedenza di assegnazioni a taluni capitoli di spesa rispetto al probabile fabbisogno, in sede di consuntivo tali capitoli ben difficilmente lasceranno economie, le quali anziché andare a diminuzione del disavanzo, sono appunto state mandate, in monte e non con storni da capitolo a capitolo, a parziale copertura delle maggiori spese.

Si è già detto che una parte delle « disponibilità » portate dalle « Note di variazioni » dovrà servire alla copertura dell'onere finanziario di numerosi provvedimenti di legge, già presentati ad una delle due Camere o ancora allo stato di semplice programma, ed elencati nelle « Note » stesse.

Poiché la presentazione al Parlamento delle « Note » avviene a esercizio finanziario inoltrato, i cennati provvedimenti legislativi non possono essere tutti approvati dalle due Camere entro l'esercizio, specialmente quelli che non hanno ancora avuto precisa formulazione. Si è perciò introdotto in questi ultimi anni la norma di consentire con legge annuale l'utilizzazione delle reperite disponibilità nei due esercizi successivi a quello a cui le « Note di variazioni » si riferiscono.

Così si è venuto a creare un tipo nuovo di lungo esercizio suppletivo, durante il quale alcune spese relative a leggi nel frattempo approvate, compiono l'intero loro itinerario, dalla iscrizione nel preventivo di un esercizio ormai trascorso ai successivi adempimenti.

Una delle conseguenze, onorevoli colleghi, è questa: mentre noi non trascuriamo nessuna propizia occasione per sollecitare dal Governo la presentazione dei consuntivi dei passati esercizi, poi, con l'approvazione di tali leggi di proroga, implicitamente consentiamo che si proceda alla chiusura dei conti di un esercizio soltanto dopo che siano trascorsi i due anni concessi per l'utilizzazione delle « disponibilità ».

Altra conseguenza, di natura diversa, è questa: un disegno di legge che comporta una spesa la quale sia stata prenotata in una « Nota di variazioni » ha perciò stesso forti probabilità di essere approvato, perché la Commissione Finanze e Tesoro, richiesta del suo parere, non può non constatare che la « copertura » è assicurata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e la Commissione competente, immedesimata delle esigenze del dicastero a cui sovraintende, raramente troverà motivi per ricusare o ridurre la nuova spesa.

D'altra parte l'inclusione di una spesa futura nella « Nota » crea nei destinatari una aspettativa che poi sarà difficile trascurare. Il Parlamento, peraltro, non prende parte né alla scelta delle spese da prenotare né alla formazione dell'elenco da riprodurre nella « Nota di variazioni ».

* * *

Passando all'esame delle singole variazioni della spesa di cui ai tre provvedimenti in esame la Commissione ha avuto modo di fare qualche rilievo.

1°) Specialmente nel quarto provvedimento sono numerose le proposte di stanzia-

mento di spese (quasi sempre a mezzo di capitoli di nuova istituzione) o per saldare eccedenze di impegni rispetto alla somma autorizzata in esercizi anteriori al 1950-51, o per chiudere partite che rimontano agli eccezionali anni di guerra guerreggiata sul nostro suolo oppure agli esercizi nei quali alla nostra Amministrazione si è sovrapposta quella degli Alleati, diversamente condotta, partite che, attentamente revisionate, sono ora giunte alla chiusura.

Per queste ultime la Commissione si rende conto che l'espediente è necessario; tuttavia non omette di esprimere l'osservazione affinché, attraverso questo precedente, non entri nella consuetudine l'impostazione di saldi di spesa di esercizi precedenti, come facile sanatoria dell'infrazione al 1° comma dell'articolo 49 della legge di contabilità.

2°) Il terzo ed il quarto provvedimento propongono rispettivamente un preleva mento di lire 1.602.399.997 e di lire 1.300 milioni del capitolo 458, Fondo di riserva per spese impreviste, costituito in base all'articolo 42 della vigente legge di contabilità. Tale fondo era stato portato con la prima « Nota di variazione » 1950-51 da 6 miliardi a lire 10.434.301.616.

È noto che i prelevamenti da detto Fondo di riserva e la *contestuale* assegnazione a capitoli di spesa sono disposti mediante decreto del Capo dello Stato, da ratificarsi dal Parlamento. Perciò non appare degna di incoraggiamento la procedura seguita per i due prelevamenti disposti con la 3ª e 4ª « Nota ». Difatti essi, in quanto si esprimono nella diminuzione di un capitolo di spesa, vanno a costituire uno dei tanti componenti attivi per la formazione della « disponibilità » portata dai provvedimenti di variazione, anziché essere assegnati a capitoli di spesa espressamente indicati.

Un'altra parte dell'assegnazione del capitolo 458 è stata utilizzata quale copertura dell'onere finanziario relativo a leggi emanate durante l'esercizio, qualcuna delle quali, in contrasto con la condizione posta dall'articolo 136 del regolamento di contabilità, impegna con un principio di spesa continuativa i futuri bilanci.

La parte residua si vorrebbe utilizzare a copertura dell'onere di provvedimenti legislativi ancora da deliberare o addirittura da presentare, mentre essa, ad esercizio chiuso, si dovrebbe mandare ad economia, essendo cessata la sua funzione che è quella di far fronte *durante l'esercizio* a nuove o maggiori spese non previste.

Ormai di « coperture » per l'onere finanziario inerente a provvedimenti appena annunciati e da perfezionarsi successivamente alla chiusura dell'esercizio, forse ce ne sono troppe: ce n'è nei singoli stati di previsione di vari Ministeri; ce n'è nel cospicuo Fondo speciale (capitolo 459); ce n'è nelle « disponibilità » delle « Note di variazioni » e adesso si aggiunge anche una frazione del Fondo di riserva per spese impreviste.

È qui, onorevoli colleghi, dove si trova la parte più viva e più nuova della spesa di competenza di un esercizio.

3°) Il terzo ed il quarto provvedimento, portano la proposta di aumentare rispettivamente di lire 2.377,6 milioni e di lire 2.185,7 milioni i capitoli per le somme da erogare a favore dell'industria cinematografica a sensi delle leggi 16 maggio 1947, n. 379, e 29 dicembre 1949, n. 958, e per detti capitoli si chiede la qualificazione di spesa obbligatoria, con le conseguenti agevolezze formali dell'articolo 40 della legge di contabilità. Appena possibile, sarà utile fare il conto consuntivo dell'onere recato all'erario da dette leggi.

4°) La Commissione ha notato con particolare attenzione che il terzo provvedimento prevede una sovvenzione di 31.329,3 milioni di lire a favore delle ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione 1950-51, somma che va ad integrare l'assegnazione iniziale (capitolo 509) di 16.456 milioni di lire, a prescindere dalla iscrizione di altri 38 miliardi per ricostruzione del patrimonio e di 10 miliardi di lire per contributo straordinario al Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario. Si danno qui per ripetute le brevi osservazioni formulate nella relazione di preventivo della spesa del Ministero del tesoro 1951-52 a proposito della gestione delle ferrovie dello Stato.

5°) La prima lettura dei provvedimenti al nostro esame nella parte che riguarda la variazione delle spese lascia a qualcuno una sfavorevole impressione per la frequenza con cui viene proposto l'aumento di stanziamenti per compensi per lavoro straordinario, per gettoni di presenza e per altre indennità particolari. Si tratta di spese non dichiarate obbligatorie, ma che si appoggiano a leggi in vigore, per cui ogni variazione, anche modesta, deve essere approvata dal Parlamento.

Anche sulle spese per il Senato e per la Camera dei Deputati viene proposto con il terzo provvedimento un aumento di 125 milioni di lire, per cui l'onere preventivo per

il 1950-51 per le Assemblee legislative sale a 3.925 milioni di lire.

6°) Il quarto provvedimento propone una variazione in aumento nelle entrate extra-tributarie per 10.150 milioni di lire, quale provento delle « attività nette risultate dalla liquidazione del Comitato Italiano Petroli (C. I. P.) » senza alcuna altra indicazione.

A questo proposito è stato votato il seguente ordine del giorno proposto dall'onorevole Tremelloni: « La quarta Commissione Finanze e Tesoro invita il Governo a presentare un rendiconto e una relazione sulla gestione e sullo stato di liquidazione del Comitato Italiano Petroli (C. I. P.) ». Sulla scorta dei chiarimenti richiesti, in occasione del versamento del saldo all'erario sarà possibile giudicare dalla congruità delle somme introitate.

* * *

I tre provvedimenti recano numerose proposte di variazioni delle entrate e delle uscite di aziende autonome: Monopoli di Stato; Fondo di massa del Corpo delle guardie di finanza; Monopolio banane; Amministrazione del Fondo per il culto; Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma; Poste e telegrafi; Servizi telefonici di Stato; Ferrovie dello Stato; Foreste demaniali; Istituto agronomico dell'Africa italiana.

Le variazioni stanno ad indicare, nel loro importo e nel loro numero, che le aziende autonome, specie quelle a carattere industriale, correggono largamente durante l'esercizio le loro previsioni finanziarie.

Per le aziende di tipo industriale, dal preventivo finanziario non si possono trarre i più importanti giudizi sulla loro gestione, giudizi che meglio si esprimerebbero avendo a disposizione un bilancio patrimoniale ed una dimostrazione del reddito. Perciò sulle variazioni proposte non è agevole formulare rilievi particolari e d'altra parte esse appaiono normali.

Ci limitiamo a segnalare (terzo provvedimento) la discutibile impostazione del nuovo capitolo di spesa 64-*bis* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di lire 475.050.000 quale « avanzo finanziario di gestione da utilizzare dalla Amministrazione per l'esecuzione di spese straordinarie ai sensi della legge 18 aprile 1950, n. 245 », dicitura che, completata con l'indicazione dell'esercizio di provenienza, sarebbe propria per l'iscrizione dell'entrata, mentre per l'uscita bisognerebbe appunto indicare la destinazione della somma o per le spese straordinarie – da specificare – di cui all'articolo 1, o per il servizio d'ammortamento del prestito autorizzato con l'articolo 2 della ricordata legge. Con la citata intitolazione non si scorge come viene utilizzato l'avanzo di gestione in discorso.

Per le Aziende delle poste e telegrafi e delle ferrovie dello Stato è facile constatare come vengano largamente corrette le valutazioni iniziali dei proventi dei servizi e di taluni oneri; il che ci porta a ritenere che le previsioni siano poi state notevolmente superate o che il preventivo deliberato viene considerato un piano di prima approssimazione e di scarso valore costrittivo (1).

* * *

Onorevoli colleghi, le osservazioni fatte non si riferiscono, evidentemente, all'ampiezza e alla destinazione della spesa pubblica e quindi sono indipendenti da questo o da quel programma politico. Esse si attengono al modo con cui si perfeziona la spesa stessa e mirano allo scopo di chiarire i rapporti in tale materia tra Parlamento, Governo ed Amministrazione ed a stabilire le rispettive responsabilità.

Abbiamo citato qualche articolo della legge e del regolamento di contabilità, non per un pedante richiamo, ma perché essi aderiscono ad un sistema coerente di norme collegate che non possono essere parzialmente disattese senza pregiudicare i principî su cui basa una costruzione armonica e completa. Se mai si potrà da qualcuno desiderare che siano innovati taluni concetti su cui è fondata la contabilità dello Stato per adeguarla a diverse e più moderne concezioni.

Ma dobbiamo d'altra parte riconoscere che in questi esercizi le esigenze presentatesi nel paese furono così vaste, numerose e talvolta improvvise da spiegare come si sia forzata, in qualche caso, la prassi consolidatasi in tempi tranquilli. Perciò, lieti se le osservazioni fatte potranno a voi servire per escogitare un migliore assestamento della materia, vi invitiamo, onorevoli colleghi, a voler onorare della vostra approvazione i tre disegni di legge sotto trascritti.

FERRERI, *Relatore*.

(1) Si ricorda che – come è stato pubblicato in apposito stampato n. 2054, in seguito a successiva comunicazione del Ministero del tesoro – nel terzo provvedimento, a pagina 62 dello stampato, il capitolo 253: « Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. — lire 16.000.000 », deve essere sostituito col capitolo 252: « Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. — lire 16.000.000 ».

DISEGNI DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

N. 2054

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero, per l'esercizio 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato del fondo di massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Azienda monopolio banane, dell'Amministrazione del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

ART. 4.

All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è aggiunto il capitolo 569-XI «premio giornaliero di presenza al personale addetto, ecc. », del medesimo stato di previsione della spesa.

DISEGNI DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

N. 2054

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio 1950-51 in ragione del 76 per cento con la legge 9 gennaio 1951, n. 39, è elevata, con decorrenza 1° luglio 1950, al 77 per cento.

ART. 5.

Identico.

N. 2066

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

N. 2066

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i capitoli seguenti:

Capitolo n. 184-*ter*. Fondo commisurato all'8 per cento, ecc.

Capitolo n. 184-*quater*. Fondo commisurato al 3 per cento, ecc.

Capitolo n. 184-*quinquies*. Fondo commisurato al 2 per cento, ecc.

Capitolo n. 184-*sexies*. Fondo commisurato al 2 per cento, ecc.

ART. 4.

Identico.

N. 2067

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1950-51, è introdotta la seguente variazione in aumento:

Capitolo n. 88. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc. L. 539.000.000

ART. 2.

Nel bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Entrata:

Capitolo n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc. L. 161.000.000

Spesa:

Capitolo n. 28. — Pensioni ordinarie, ecc. L. 161.000.000

N. 2067

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.